Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 11 febbraio 1926** — **Numero 34**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: (*) — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa: *E Medici* — Messina: *G Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R Majolo e Figlio* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D Viannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad della Librerie italiane riunite* — Pola: *E Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli.* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla.* — Zara: *E de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e F Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:

Elenco delle obbligazioni di 3ª serie sorteggiate nella 15ª estrazione del 30 gennaio 1926.

Elenco delle obbligazioni di 3ª serie sorteggiate nelle prime 14 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

Società Grandi alberghi varesini, in Varese: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento estratte il 1° febbraio 1926.

« Pirelli e C. » (Accomandita per azioni): Elenco delle obbligazioni estratte il 5 febbraio 1926, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 367.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 129.

Modificazione al R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, contenente norme per la prima composizione dei ruoli del corpo equipaggi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali non intendono sottostare alla condizione imposta dai precedenti due commi, saranno congedati al termine della ferma in corso o subito ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 44. — FAINI.

Numero di pubblicazione 368.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 130.

Disposizioni relative all'Osservatorio astronomico di Arcetri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, sull'ordinamento dei Regi osservatòri astronomici, modificato dal R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'elenco dei Regi osservatòri astronomici, di cui all'articolo 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, è aggiunto l'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

Art. 2.

Il titolare della cattedra di astronomia della Regia università di Firenze è preposto alla direzione del Regio osservatorio di Arcetri.
Al rimanente personale verrà provveduto entro i limiti fissati dalle tabelle organiche in vigore per i Regi osservatori astronomici.
I locali ed il materiale scientifico attualmente in uso dell'Osservatorio sono ad esso assegnati.
L'Università di Firenze continuerà a valersi dell'Osservatorio per l'insegnamento dell'astronomia e concorrerà nelle spese di manutenzione dell'Istituto con una somma annua non inferiore a quella corrispostagli nell'anno accademico 1924-25.

Art. 3.

La spesa per la dotazione dell'Osservatorio di Arcetri sarà imputata al fondo, già inscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, pel mantenimento dei Regi osservatori, di cui all'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 46. — FAINI.

Numero di pubblicazione 369.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 131.

Quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1925, n. 428;
Visto l'art. 228 del R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, che approva il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La quota di concorso dell'erario dello Stato al comune di Fiume della provincia del Carnaro, il quale conserva l'autonomia scolastica, è aumentato per l'esercizio finanziario 1924-1925 da L. 7 a L. 10 per ogni abitante, secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 47. — FAINI.

Numero di pubblicazione 370.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 132.

Contributo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1859, col quale venne autorizzata la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25, per l'aumento del contributo a favore della Regia accademia dei Lincei;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei è elevato per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 a L. 500,000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1925-26 e 1926-27 le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 48. — FAINI.

Numero di pubblicazione 371.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 133.

Disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Veduto il Nostro decreto 4 settembre 1925, n. 2336;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire in soprannumero nel grado di restauratore principale uno degli assistenti principali collocati in tale grado a norma dell'art. 42 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3164, e di conferire il posto vacante di assistente principale, su designazione del Consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati già collocati nel grado di primo assistente in base al citato articolo.

Ai provvedimenti emanati in base al presente articolo è applicabile il disposto dell'art. 62 del citato R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Il posto in soprannumero nel grado di restauratore principale sarà assorbito in occasione della prima vacanza che si verificherà in tale grado.

Art. 2.

Il ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è aumentato di un posto di ispettore aggiunto. Tale posto potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere conferito, in deroga ad ogni contraria disposizione, in seguito a speciale concorso per titoli, con particolare riguardo alle antichità della Colonia libica. A tale concorso potranno partecipare coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 20, primo comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Art. 3.

Il periodo di permanenza nel grado di agente di custodia nei ruoli transitori speciali per la promozione al grado superiore di sorvegliante è ridotto, da 15 a 10 anni, per gli agenti di custodia decorati di medaglia d'oro al valore militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 49. — FAINI.

Numero di pubblicazione 372.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 134.

Funzionamento del Regio ginnasio e delle classi superstiti del Regio istituto magistrale di Tolmino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il Nostro decreto 23 ottobre 1925, col quale è soppresso il Regio istituto magistrale di Tolmino;
Veduto il Nostro decreto col quale è istituito a Tolmino un Regio ginnasio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le spese per il mantenimento delle classi superstiti del Regio istituto magistrale di Tolmino restano a carico dello Stato.

Art. 2.

Per il triennio dal 1° ottobre 1925 al 30 settembre 1928, il contributo che il Comune è obbligato a corrispondere allo Stato per il mantenimento del Regio ginnasio è ridotto a L. 500.

Art. 3.

Gli insegnanti di ruolo provenienti dal cessato regime ed assimilati economicamente a quelli del Regno, addetti al 30 settembre 1925 al Regio istituto magistrale di Tolmino, i quali non siano abilitati all'insegnamento in istituti medi con lingua di istruzione italiana, potranno essere temporaneamente incaricati nelle classi residue dello stesso istituto o in quelle del ginnasio o potranno essere assegnati, previa ispezione favorevole, a cattedre di lingua slovena in istituti medi di ogni ordine e grado, continuando ad appartenere, nell'uno o nell'altro caso, a tutti gli effetti, al ruolo economico per essi stabilito dal R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185.

Art. 4.

Gli insegnanti, ai quali non possa essere applicato l'articolo precedente fruiranno del trattamento di cui al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, tenute presenti le disposizioni degli articoli dal 14 al 23 incluso del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 5.

Alla prima applicazione del presente decreto il preside per il ginnasio di Tolmino potrà essere scelto fra i professori di ruolo dei Regi istituti medi d'istruzione anche se non collocati nel ruolo d'onore o non compresi nell'elenco degli eleggibili a preside.

Art. 6.

Negli anni scolastici 1925-26, 1926-27, 1927-28 e 1928-29 nel Regio ginnasio di cui all'articolo precedente sarà impartito per incarico l'insegnamento della musica e del canto corale come pure dello strumento musicale nel numero di ore prescritto dal programma per gli istituti magistrali inferiori. La spesa relativa sarà a carico dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 50. — FAINI.

Numero di pubblicazione 373.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 135.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche per studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, e nella Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2975;
Veduto il Nostro decreto 11 gennaio 1925, n. 456;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e nella Dalmazia, i quali si iscrivano negli istituti d'istruzione superiore e nelle altre scuole pubbliche del Regno di qualunque ordine e grado negli anni scolastici 1925-26, 1926-27 e 1927-28.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2975, e quelle contenute nell'art. 2 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 456, sono abrogate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 51. — FAINI.

Numero di pubblicazione 374.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 136.

Provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che apporta modificazioni alla legge predetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà del Ministro per la guerra, di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, di tener conto delle domande di mantenimento in servizio presentate da ufficiali invalidi di guerra dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo stesso, potrà, nel caso in cui già sia intervenuto il collocamento a riposo, essere esercitata — mediante l'effettiva determinazione del Ministro di mantenere in servizio l'ufficiale — soltanto entro il periodo di tre anni dalla data del collocamento a riposo stesso.

Art. 2.

Gli ufficiali che, avendone presentato domanda dopo decorsi i termini stabiliti dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, saranno tuttavia mantenuti in servizio in base alla facoltà di cui al precedente art. 1, non avranno diritto, per il periodo di tempo anteriore alla data del decreto di revoca del collocamento a riposo agli effetti del mantenimento in servizio, se non alla pensione od all'assegno privilegiato di guerra, decorrente in ogni caso dalla data dalla quale avrebbe dovuto decorrere se la revoca ed il mantenimento predetti non fossero intervenuti.

Resta esclusa quindi per detto periodo ogni corresponsione di assegni di effettività di servizio, i quali peraltro, ai fini della eventuale pensione definitiva di riposo, si considereranno come percepiti.

Rimangono beninteso definitivamente acquisiti all'ufficiale invalido di guerra gli assegni di licenza di convalescenza percepiti in attesa del collocamento a riposo, non oltre però la data di entrata in vigore del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nonchè gli assegni percepiti dopo il collocamento a riposo per servizi, anche civili, prestati in altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Fino a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto il Ministro per la guerra ha facoltà di accogliere domande di mantenimento in servizio presentate fuori termine, anche se alla data di presentazione della domanda fossero già trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo, ferme s'intende anche in tal caso le disposizioni del precedente art. 2.

Le stesse disposizioni dell'art. 2 si applicano anche per gli ufficiali per i quali in data non anteriore al 1° maggio 1925 sia già intervenuta la revoca del collocamento a riposo agli effetti del mantenimento in servizio in base a domande presentate dopo decorsi i termini di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, non facendosi però luogo, in ogni caso, ad addebito degli assegni del grado da essi eventualmente percepiti.

Art. 4.

Qualora la domanda di mantenimento in servizio sia stata presentata dall'ufficiale nei termini stabiliti dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, il provvedimento di mantenimento, in qualunque tempo intervenga, retroagisce alla data del collocamento a riposo anche agli effetti del diritto agli assegni di effettività di servizio.

Art. 5.

Il Ministro per la guerra ha sempre facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, il collocamento a riposo degli ufficiali comunque mantenuti in servizio, che, previo parere del Collegio medico superiore, siano riconosciuti non più idonei ad esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado nell'arma o nel corpo, cui essi appartengono.

All'atto del collocamento a riposo gli ufficiali predetti avranno diritto al trattamento stabilito dall'art. 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 52. — FAINI.

Numero di pubblicazione 375.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 137.

Istituzione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6, lettera *b*), e 11 del Nostro decreto 16 luglio 1923, n. 1753;

Veduti i Nostri decreti 16 luglio 1923, n. 1753; 21 dicembre 1922, n. 1726; 6 maggio 1923, n. 1040, e 10 luglio 1924, n. 1368;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale per le antichità e belle arti assume la denominazione di Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il Consiglio è composto di nove membri che sono nominati con decreto Reale e prescelti due fra i cultori d'archeologia; quattro, fra cui un architetto, fra i cultori di arte medioevale e moderna; tre, fra cui un architetto, fra gli artisti o i cultori di arte contemporanea.

Il Ministro per la pubblica istruzione è presidente del Consiglio superiore e nomina un vice-presidente scelto fra i membri del Consiglio.

Il direttore generale delle antichità e belle arti fa parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 2.

Sono attribuite al Consiglio superiore delle antichità e belle arti tutti i compiti già assegnati alla Commissione centrale delle antichità e belle arti ed alla Giunta della Commissione stessa.

Il Consiglio esprimerà il suo parere anche sulle questioni interessanti il patrimonio archeologico ed artistico che vengano dal Ministro sottoposte al suo esame.

Il Ministro, quando se ne presenti la necessità, può con suo decreto, anche su proposta del Consiglio superiore, aggregare ad esso volta per volta una o più persone che abbiano particolare competenza relativamente a questioni su cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.

Art. 3.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni. Allo scadere del primo triennio decadono sei membri, designati mediante sorteggio. Nei triennii successivi decadono alternativamente cinque o sei membri prescelti nell'ordine di anzianità di nomina. A parità di anzianità si procede a sorteggio.

I membri decaduti non possono essere nominati nel triennio immediatamente successivo.

Art. 4.

Il Consiglio è convocato dal Ministro normalmente due volte all'anno in autunno ed in primavera; straordinariamente sempre che il bisogno lo richieda o egli lo reputi opportuno.

Alle riunioni può intervenire per dare chiarimenti il capo della Divisione competente.

Il vice-presidente, ricevuto l'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, nomina un relatore per le principali questioni.

In casi eccezionali il Consiglio può affidare ad una Sottocommissione scelta nel suo seno l'esame preventivo delle questioni che presentino particolare importanza e difficoltà. La Sottocommissione riferisce poi al Consiglio.

Nel Bollettino d'arte del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate le deliberazioni ed i voti di maggiore importanza emessi dal Consiglio nonchè le principali relazioni dei componenti del Consiglio o delle Sottocommissioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

In tutti i casi in cui, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è obbligatorio il parere della Commissione centrale per le antichità e belle arti o della sua Giunta sarà sentito invece il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Restano in vigore gli articoli 4 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

I membri del Consiglio superiore, compresi quelli momentaneamente aggregati a norma dell'art. 2, hanno diritto alle indennità di cui al R. decreto 10 luglio 1924, n. 1368.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 53. — FAINI.

Numero di pubblicazione 376.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1926, n. 139.

Provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, relativo alla istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli dei gruppi A e B del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, di cui alla tabella n. 40 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono modificati come appresso:

Gruppo A.

Grado	Numero dei posti
2° Capo della polizia	1
3° Prefetti di 1ª classe	25
4° Prefetti di 2ª classe	59
5° Vice-prefetti di 1ª classe	85
6° Vice-prefetti di 2ª classe	93
7° Consiglieri di 1ª classe	190
8° Consiglieri di 2ª classe	267
9° Primi segretari	196
10° Segretari	370
11° Vice-segretari	
	1286

Gruppo B.

Grado	Numero dei posti
6° Ispettori superiori di ragioneria	5
7° Ragionieri capi di 1ª classe	90
8° Ragionieri capi di 2ª classe	73
9° Primi ragionieri	245
10° Ragionieri	300
11° Vice-ragionieri	
	713

Art. 2.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno di prescindere dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5° e 6° del personale appartenente al gruppo *A* dell'Amministrazione civile, nonchè per quelle al grado 6° del personale appartenente al gruppo *B*, esclusivamente dipendenti dalla prima attuazione. Inoltre, nella prima attuazione del decreto medesimo, potranno essere promossi al grado 9° del ruolo del predetto gruppo *A*, in base a graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione, non più di 47 impiegati che appartengano al ruolo stesso da almeno tre anni.

Art. 3.

I Prefetti che vengono collocati a disposizione, ai sensi dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, debbono considerarsi in posizione di servizio attivo agli effetti dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 184 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica ai funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno incaricati di reggere Sottoprefetture e per la durata di tale incarico.

Art. 5.

Il ruolo del personale dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno, di cui alla tabella n. 40 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sopracitato, è sostituito dal seguente:

Grado	Numero dei posti
7° Direttore	1
8° Vice-direttori	2
	3

Il titolare del posto di vice-direttore di nuova istituzione sarà nominato, a scelta del Ministro per l'interno, fra gli impiegati dei vari gruppi dipendenti dal Ministero, forniti di anzianità di servizio non inferiore a 25 anni.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 65. — FAINI.

Numero di pubblicazione 377.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 138.

Autorizzazione di spesa per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia università di Padova è autorizzata la spesa complessiva di L. 2,000,000, la quale sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 2.

Per la gestione del fondo, di cui al precedente articolo, si osserveranno le modalità, stabilite dalla legge 13 dicembre

1925, n. 2219, per la somma di dodici milioni, concessa per l'assetto edilizio della Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 54. — FAINI.

Numero di pubblicazione 378.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2525.

Proroga dei termini di applicabilità delle vigenti norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n 996, e 29 luglio 1925, n. 1509;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di applicabilità per le norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie, stabiliti dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996, e 29 luglio 1925, n. 1509, in rapporto alla data di concessione e alla data di apertura della linea all'esercizio, vengono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1926 e al 30 giugno 1931.

Art. 2.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 45. — FAINI.

Numero di pubblicazione 379.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 140.

Modificazioni al R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, concernente i Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, relativo alla istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 24 del decreto Reale 7 luglio 1925, n. 1173, è sostituito il seguente:
« Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di prescindere dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5° e 6° dei ruoli del personale amministrativo (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici e di quello del personale tecnico (gruppo *A*) del Real corpo del Genio civile, nonchè ai gradi 7° e 9° dei gruppi *A* e *B* e ai gradi 9°, 10° e 11° del gruppo *C* delle carriere stesse nei limiti per i suddetti gradi dal 7° all'11° dei primi dieci posti che potranno essere conferiti nei gradi medesimi ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente entreranno in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 43. — FAINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale di bonifica della bassa valle del Padrongianus, in provincia di Sassari.

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1926, n. 656, è stato approvato lo statuto del Consorzio speciale di bonifica della bassa valle del Padrongianus, in provincia di Sassari, secondo il testo deliberato il 14 marzo 1925 dall'assemblea dei proprietari interessati e modificato d'ufficio agli articoli 27, 30 e 31.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.